

# COMUNE DI FIUME VENETO

Provincia di Pordenone



# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 30.07.2012  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 29.06.2015

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Trattamento dei dati personali
- Art. 4 Finalità

### **CAPO II**

#### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- Art. 5 Titolare del trattamento
- Art. 6 Responsabile
- Art. 7 Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

### **CAPO III**

#### **IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E GESTIONE**

- Art. 8 Caratteristiche dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 10 Accesso ai sistemi e parola chiave
- Art. 11 Accertamento di illeciti ed indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

### **CAPO IV**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Art. 12 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 13 Obblighi degli operatori
- Art. 14 Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 15 Diritti dell'interessato
- Art. 16 Procedura per l'accesso alle immagini
- Art. 17 Norme di rinvio

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Fiume Veneto e collegato alla sede della Polizia Locale.

2. Il presente regolamento attiene allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e costituisce il disciplinare d'uso dei servizi.

### **Art.2 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi nella centrale operativa presso la Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Fiume Veneto, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricato", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **Art.3 Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.

2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Comune di Fiume Veneto, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni;
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
6. E' vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
7. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

#### **Art.4 Finalità**

1. Le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998 n.112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla L.R. 29 aprile 2009 n.9, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini e dati costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e delle altre forze di polizia operanti sul territorio comunale.
2. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
  - a) alle attività di polizia giudiziaria;
  - b) alla rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica;
  - c) alla prevenzione e repressione di episodi di microcriminalità e dell'ambito della "sicurezza urbana" (D.M. Interno 5 agosto 2008);
  - d) alla tutela del patrimonio comunale;
  - e) alla prevenzione e repressione di atti vandalici o danneggiamenti;
  - f) all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile, quale misura di prevenzione e sicurezza, sul territorio comunale;
  - g) al monitoraggio delle condizioni di traffico;
  - h) alla rilevazione ed accertamenti di infortuni stradali effettuati da organi di polizia;
  - i) alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, ove risultino inefficaci o inattuabili altre misure, nonché al monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti abbandono, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
3. Le attività in applicazione del presente regolamento dovranno conformarsi ai seguenti principi:
  - a) Principio di liceità: il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza è possibile solo se fondato sul presupposto di liceità che il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede espressamente per gli organi pubblici nello svolgimento delle funzioni istituzionali (artt.18-22);
  - b) Principio di necessità: non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software dovrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati; va escluso ogni uso superfluo, evitando eccessi e ridondanze;
  - c) Principio di proporzionalità: occorrerà commisurare la necessità del sistema al grado di rischio presente in concreto, evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli

ingressi siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili; particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate;

il criterio di proporzionalità deve essere rispettato, in ogni fase o modalità del trattamento, quale nello stabilire la durata della conservazione, l'utilizzo di zoom automatici, la dislocazione ed angolo visuale, la risoluzione delle immagini;

- d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi; possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico, ove previsto, e non finalità generiche o indeterminate;
- il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'ente.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Art.5 Titolare del trattamento**

1. Il Comune di Fiume Veneto, nella persona del Sindaco pro-tempore, è titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento. Lo stesso si obbliga ad adeguare il trattamento dei dati ai principi stabiliti nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

### **Art.6 Responsabile**

1. Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito del Servizio di Polizia Locale, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, è individuato, nella persona del Comandante della Polizia Locale in servizio. Lo stesso è designato con atto del Sindaco quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato, nel caso di assenza dal servizio per ferie o malattia, sentito il titolare.

2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale controlla la puntuale osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.

4. Il responsabile custodisce le chiavi dell'armadio dove sono collocati i nas ed i supporti informatici. I monitor presso la sala operativa devono essere collocati in modo da non risultare visibili agli utenti od al personale non autorizzato, con le chiavi di protezione per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi.

### **Art.7 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

2. Incaricati e preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati e preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento. Gli stessi dovranno elaborare i dati personali ai quali hanno avuto accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ricevute ed osservando, in ogni caso, accuratamente le norme vigenti in materia.

5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle chiavi di accesso alla sala controllo, con la vigilanza sulla stessa.

6. Ove venga istituito un collegamento con accesso diretto delle altre forze di polizia, occorrerà procedere, con atto di nomina ad individuare l'incaricato o preposto, indicando le puntuali prescrizioni per l'utilizzo del sistema. Analogamente si provvederà nei confronti del personale della ditta incaricata delle manutenzioni del sistema.

### **CAPO III**

## **IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E GESTIONE**

#### **Art.8 Caratteristiche dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il sistema è costituito da una centrale operativa con funzioni di controllo e supervisione, sita presso la sede della Polizia Locale, nonché da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere collocate nel territorio comunale.
2. Il sistema consente attraverso appositi monitor la visualizzazione delle immagini ed il controllo in tempo reale, finalizzate alla gestione degli interventi da parte del personale di servizio.
3. Il sistema centralizzato di registrazione è effettuato su moduli nas per consentire la memorizzazione in modo sicuro di tutte le riprese effettuate.
4. Il server di registrazione è posizionato in un apposito locale ed all'interno di armadio protetto da accessi non autorizzati dotato di serratura a chiave, al fine di tutelare la riservatezza dei dati e la migliore affidabilità.
5. La trasmissione delle immagini video riprese dalle telecamere avviene attraverso una infrastruttura di rete geografica di tipo proprietario, dedicato esclusivamente a questo servizio in fibra ottica e /o wireless con trasmissione di tipo digitale e segnale criptato per garantire la massima sicurezza dei dati.
6. Il sistema non è collegato ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alla centrale operativa.
7. L'impianto di videosorveglianza è costituito preferibilmente da telecamere fisse, mentre le telecamere con brandeggio sono collocate in piazze e simili aree al fine di consentire un monitoraggio più ampio e flessibile (esempio per manifestazioni o molteplici punti di interesse), possibilmente in abbinamento a sistemi di monitoraggio di tipo fisso.
8. Le posizioni individuate per la collocazione delle telecamere sono funzionali a raccogliere nella misura massimo consentita, elementi utili a soddisfare le finalità dichiarate.
9. Le telecamere sono finalizzate esclusivamente alla visualizzazione delle zone di pertinenza pubblica.
10. I punti di ripresa ove sono collocate le telecamere sono individuati con deliberazioni della Giunta Comunale, che progressivamente aggiorneranno e svilupperanno il sistema generale di videosorveglianza, in relazione ai fabbisogni della comunità ed alle finalità del sistema. La documentazione, con gli elaborati planimetrici le specifiche ed altro materiale tecnico, sarà conservata agli atti di ufficio della Polizia Locale.

#### **Art. 9 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

1. L'accesso alla sala di controllo ed in particolare ai dispositivi di monitoraggio della videosorveglianza, con la visione degli stessi anche per le riprese in tempo reale, è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui agli articoli 6 e 7.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile della gestione e del trattamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al responsabile della Polizia Locale.
4. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi, predisposto sulla base dello schema di cui all'Allegato C, su cui saranno annotati e sottoscritti, a cura degli incaricati o preposti, gli accessi al sistema di registrazione e gli altri interventi o accessi (manutenzione, ricerca).

### **Art.10 Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati ed ai preposti indicati negli articoli 6 e 7.
2. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. Gli incaricati ed i preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.
3. Al fine di prevenire possibili abusi, saranno adottate misure basate su una "doppia chiave" fisica o logica che consentano una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità (da parte di addetti alla manutenzione o per l'estrazione dei dati ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad una istanza di accesso, oppure per assistere la competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria).
4. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, con conservazione per la durata di anni uno.

### **Art.11 Accertamento di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente articolo 3, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori di Polizia Giudiziaria.

## **CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Art. 12 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità del presente regolamento (art.4) e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, prevista dal presente regolamento, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate nel territorio comunale.
3. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni (sette) presso la sala di controllo. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente. In

relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate per prime, in tempo anche inferiore a quello citato.

5. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'articolo 6 e 7. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

### **Art. 13 Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e con disciplinare approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 14 Informazioni rese al momento della raccolta**

1. I cittadini vengono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione; a mezzo di cartelli, anche con formule sintetiche, ma chiare e non ambigue.

2. Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
- deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate;
- deve indicare il soggetto che effettua il trattamento dei dati.

### **Art. 15 Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, agli interessati è assicurato l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare per accedere ai dati che li riguardano, per verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e per ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2. L'interessato, con apposita istanza, ha diritto:

- di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

3. Ogni soggetto ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, conservati con le riprese della videosorveglianza. L'istanza dovrà essere motivata. Il richiedente dovrà esibire o allegare un documento di riconoscimento, in particolare tale da consentire la ricerca dell'immagine attraverso il riconoscimento dell'interessato con la fotografia. La richiesta potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge e per gli interessi tutelati e protetti.

4. L'interessato, con apposita istanza, ha diritto di:

- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi



effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione locale.

6. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. Le istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che provvederà in merito entro trenta giorni.

7. Per l'esercizio dei diritti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, 8 e 9 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

#### **Art. 16 Procedura per l'accesso alle immagini**

1. L'interessato per poter accedere alle immagini dovrà presentare apposita istanza al responsabile del trattamento.

2. L'istanza dovrà indicare, al fine di facilitare il reperimento delle immagini stesse:

- l'impianto di videosorveglianza oggetto della ripresa od in ogni caso l'area interessata dalla ripresa individuata esattamente;
- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
- presenza di altre persone;
- attività svolta durante le riprese.

3. Il responsabile del trattamento, nel caso in cui le immagini non siano oggetto di conservazione, ovvero manchino o siano insufficienti le indicazioni tali da permettere il reperimento delle immagini, ne darà formale comunicazione al richiedente.

4. Il responsabile del trattamento ove accerterà l'effettiva esistenza delle immagini, ne darà comunicazione al richiedente, indicando gli orari in cui poter visionare le immagini che lo riguardano.

5. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

#### **Art. 17 Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non è previsto o disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai Provvedimenti Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 ed alle altre norme e disposizioni vigenti.

ALLEGATO A

FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto ..... nato a ..... in data .....  
e residente a ..... in Via ..... n. .... documento di  
identità ..... n. .... rilasciato il .....  
da ..... ai sensi della vigente normativa in materia di privacy,  
richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali  
affidenti a sé stesso.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

- 1) Luogo o luoghi di possibile ripresa .....
- 2) Data di possibile ripresa .....
- 3) Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) .....
- 4) Abbigliamento al momento della possibile ripresa .....
- 5) Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) .....
- 6) Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi) .....
- 7) Attività svolta durante la possibile ripresa .....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori informazioni .....

Allega fotocopia documento di identità.

In fede.

(Luogo e data) ..... (firma) .....

ALLEGATO B

FAC - SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

Il sottoscritto ..... che ha presentato in data ..... presso ..... una richiesta di  
accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i  
seguenti motivi: .....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori informazioni .....

In fede.

(Luogo e data) ..... (firma) .....

ALLEGATO C

FOGLIO TIPO DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Data accesso – Operatore – Impianto videocamere – Richiedente – Motivo – Attività - Sottoscrizione  
.....